



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Procedimento 3/2020 Liq. Patr.

TRIBUNALE DI GENOVA

SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato

Vista l'istanza di liquidazione dei beni ai sensi dell' art. 14-ter della legge n. 3/2012 depositata il 17/2/2020 da [REDACTED] residente in [REDACTED]

vista la documentazione allegata;

vista in particolare la relazione del Dott. Eugenio Chiarabini in qualità di Organo di Composizione della Crisi e la documentazione allegata;

visto e richiamato il decreto in data 18/2/2020;

vista la memoria integrativa depositata il 4/3/2020 e la documentazione allegata;

vista in particolare la relazione integrativa dell' O.C.C. in data 3/3/2020;

viste le note, istanze e conclusioni scritte depositate il 19/5/2020 in previsione dell' udienza a c.d. trattazione scritta disposta con il decreto del 5/5/2020;

esaminato il fascicolo d' ufficio cartaceo depositato in Cancelleria;

visti i chiarimenti forniti dalla parte ricorrente e dall' O.C.C.;

rilevato che la richiesta di "*liquidazione dei beni*" ex art. 14 ter e seg. della legge n. 3/2012 può essere accolta alla luce delle "*integrazioni/precisazioni*" della parte ricorrente e del Dott. Eugenio Chiarabini;

rilevato, invero, che è stata depositata dal Dott. Eugenio Chiarabini, professionista in possesso dei requisiti previsti dall' art. 28 della Legge Fallimentare, nominato ai sensi dell' art. 15 della legge n. 3/2012, la relazione prevista dall' art. 14 ter, comma tre, della legge;

rilevato che la domanda è ammissibile perché attualmente l' istante/ricorrente è privo



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

ASTE
GIUDIZIARIE.it

di occupazione, gode di un modestissimo reddito mensile derivante dalla locazione di un immobile – circa € 50,00 – che deve essere lasciato nella sua disponibilità per le necessità del mantenimento, dopo avere svolto **tra il 2006 e il 16/1/2019** – data di cancellazione dell’ impresa individuale dal Registro delle Imprese - un’ attività di piccolo imprenditore nel settore del commercio e manutenzione di orologi e piccoli oggetti preziosi nel Comune di Cicagna;

rilevato che si tratta di un soggetto non fallibile tenuto conto dei modesti ricavi e redditi negli ultimi tre anni e comunque per avere cessato l’ attività con cancellazione dell’ impresa individuale da oltre un anno rispetto alla data del deposito della domanda;

rilevato che sussiste la condizione di c.d. sovraindebitamento ai sensi dell’ art. 6, secondo comma, lett. a), della legge n. 3/2012 tenuto conto dell’ esposizione debitoria maturata dall’ istante per la maggiore parte nei confronti di banche, finanziarie ed Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell’ evidente squilibrio tra tali debiti ed il patrimonio del debitore, “*prontamente liquidabile per farvi fronte*”, costituito essenzialmente da quote indivise di immobili acquisiti in via ereditaria e posti per la maggior parte nel Comune di Cicagna;

rilevato che è stata prodotta la documentazione prevista dall’ art. 14-ter, comma 3, della legge n. 3/2012;

rilevato che il professionista ha dichiarato che la documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda è completa ed attendibile;

rilevato che, alla luce delle complete verifiche compiute dall’ O.C.C., non risultano atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che nella liquidazione sono comprese per legge “*tutti i beni*” del debitore ex art. 14 ter, primo comma, della legge n. 3/2012, ivi compresi, se ancora esistenti quelli che risultano dall’ anagrafe dei rapporti finanziari allegata in atti, fatta



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

ASTE
GIUDIZIARIE.it

eccezione per le “*cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge*” ex art. 14 ter, sesto comma, lett. d): in particolare nella liquidazione deve essere compreso anche il veicolo di cui il debitore è proprietario; ritenuto, quindi, che può essere disposta l’ apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell’ art. 14 quinquies della legge n. 3/2012;

P.Q.M.

Visto l’ art. 14 quinquies della legge n. 3/2012

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni, mobili ed immobili, e crediti di Adelmo Rosasco, nato a Chiavari (GE) il 6/11/1956, residente in Cicagna (GE), Via Mons. G. Costa n. 1, c.f. RSS DLM 56S06 C621S, *fatta eccezione per i crediti impignorabili e per le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;*

ASTE
GIUDIZIARIE.it

NOMINA

liquidatore il Dott. Eugenio Chiarabini, con studio in Genova, il quale dovrà depositare nel termine di legge la dichiarazione prevista dall’ art. 14-quinquies, secondo comma, lett. a) della legge n. 3/2012 e successive modifiche;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

ASTE
GIUDIZIARIE.it

DISPONE

che il liquidatore formi l’ inventario di tutti i beni da liquidare e comunichi a tutti i creditori l’ apertura del procedimento ai sensi dell’ art. 14 sexies della legge n. 3/2012;



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ORDINA

la trascrizione del decreto a cura del liquidatore con riguardo al bene mobile registrato compreso nella liquidazione - veicolo targato EH 861Y W – e con riguardo a tutti i beni immobili di cui il debitore è titolare in proprietà esclusiva ovvero in ragione di quota indivisa;

ORDINA

la consegna e il rilascio al liquidatore di tutti i beni mobili ed immobili o relative quote indivise facenti parte del patrimonio da liquidare;

ORDINA

al liquidatore di procedere agli incombeni previsti dagli articoli 14-sexies, 14-septies, 14-octies, 14-novies e 14-decies della legge n. 3/2012;

DISPONE

che, a cura del professionista nominato liquidatore ed a spese del ricorrente, vengano immediatamente pubblicati la domanda e relative integrazioni nonché il presente decreto, sul sito internet del Tribunale di Genova, sezione pubblicità legale, **PREVIO OSCURAMENTO:**

DELLE PARTI RELATIVE AI “SOLI DATI SENSIBILI” DEL DEBITORE;
DELLE PARTI CHE RIGUARDANO “SOGGETTI TERZI RISPETTO AL DEBITORE”;

con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato liquidatore senza indugio, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate.

Si comunichi alla parte ricorrente e al liquidatore a cura della Cancelleria

Genova 26 Maggio 2020

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il Giudice designato

Dott. Roberto Bonino